


Comune di Grosseto



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 29/06/2020
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/06/2021

Indice

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti**
- Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti**
- Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione**
- Articolo 5 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**
- Articolo 6 - Base imponibile della tassa sui rifiuti**
- Articolo 7 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**
- Articolo 8 - Istituzioni scolastiche statali**
- Articolo 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**
- Articolo 10 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**
- Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**
- Articolo 12 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata**
- Articolo 13 - Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo ed uscita dal servizio pubblico**
- Articolo 14 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**
- Articolo 15 - Cumulo di riduzione ed agevolazioni**
- Articolo 16 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**
- Articolo 17 - Tributo provinciale**
- Articolo 18 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti**
- Articolo 19 - Versamento della tassa sui rifiuti**
- Articolo 20 - Arrotondamento**
- Articolo 21 - Importi minimi**
- Articolo 22 - Funzionario responsabile**
- Articolo 23 - Poteri istruttori**
- Articolo 24 - Accertamenti**
- Articolo 25 - Sanzioni ed interessi**
- Articolo 26 - Rateizzazioni**
- Articolo 27 - Riscossione coattiva**
- Articolo 28 - Rimborsi e compensazioni**
- Articolo 29 - Contenzioso tributario**
- Articolo 30 - Disposizioni finali**

Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti

Allegato 2 – Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come componente dell'imposta unica comunale, abrogata dal comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti, nel territorio del Comune di Grosseto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente Capo ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

➤ Locali e aree scoperte soggetti al tributo

- Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento oppure di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. Nel caso di chioschi- edicole la superficie soggetta a tassazione è quella del chiosco e la parte espositiva fronte chiosco.
- Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

➤ Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

- Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte purché indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- immobili ad uso abitativo privi di mobili e suppellettili e privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o atti abilitativi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli idonei all'utilizzo come garage, ripostiglio, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinabile a tale uso;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono esclusivamente, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri ogni anno l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 8 del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, laboratori di analisi, di radiologia e di radioterapia;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- le aree scoperte delle utenze non domestiche destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, lavaggio, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina dedicata alla sosta degli automezzi per il rifornimento carburante, nonché l'area riservata al controllo della pressione pneumatici e simili. In assenza della pensilina si considera come superficie tassabile una superficie pari a 20 mq. convenzionali per colonnina di rifornimento;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- i locali destinati al culto e la parte relativa alla sacrestia;
- la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma all'attività degli atleti, fermo restando la tassabilità delle superfici destinate a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- le superfici degli arenili ad eccezione di quella computata in tre metri quadrati per ogni singolo ombrellone installato;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti o coperti con materiali permeabili;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 4

Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 5

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Per le utenze domestiche, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 6

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D e E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero inferiore o pari a 50 centimetri quadrati.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia superiore ovvero inferiore o pari a 50 centimetri quadrati.
3. Dal 1° gennaio successivo a quello dell'attestazione della completa attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 sarà pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
 - i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
 - i locali tecnici.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, la cui lavorazione

genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

8. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	Riduzione della superficie
Lavanderie a secco, tintorie	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, dist.carburanti, autodemolitori	50%
Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
Pelletterie	15%
Verniciature Fonderie	50%
Laboratori di analisi	30%
Metalmeccaniche Officine di carpenteria metallica	50%
Falegnamerie, lavorazione vetroresine, scarti di materiale elettronico	30%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Rosticcerie, friggitorie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, caseifici	15%
Marmisti, vetrerie	50%
Ospedali, case di cura	10%
Edili	15%
Tappezzerie	15%
Lucidature e restauro mobili	30%
Orafi, argentieri	30%
Riparazione cicli	30%
Macellerie e pescherie	30%
Qualsiasi attività che smaltisca toner per stampa esauriti	3%
Tatuatori	10%
Aziende agricole che smaltiscono fitofarmaci	10%

8. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Il Servizio competente in materia di tributi potrà disporre annualmente verifiche, anche a campione, della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali. Qualora il contribuente non fornisca la documentazione richiesta l'esenzione o la riduzione sarà revocata. In caso di

mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione o la riduzione, non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.
5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
7. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del

presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 8

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, previa presentazione annuale di idonea documentazione, non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano dimorante in casa di riposo o in strutture/reparti ospedalieri di lunga degenza;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a sei mesi;

c) soggetti che dimostrino di dimorare per un periodo superiore ai sei mesi in altro comune;

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata come previsto dal regolamento.
4. L'applicazione della tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali alla data indicata nell'avviso di pagamento a cura del Comune, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le unità abitative del nucleo familiare di riferimento soggette a tassazione.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare e dei nuclei coabitanti secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti dei nuclei familiari intervenuta nel corso dell'anno solare.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, considerando la seguente composizione del nucleo familiare:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
Fino a mq 40 di base imponibile	1
Da mq 41 a mq 60 di base imponibile	2
Da mq 61 a mq 80 di base imponibile	3
Da mq 81 a mq 100 di base imponibile	4
Da mq 101 a mq 120 di base imponibile	5
Oltre mq 120 di base imponibile	6 o più

L'applicazione di quest'ultimo criterio ha natura meramente suppletiva in caso di omissione del dato da parte del contribuente nella dichiarazione.

8. Nel caso di abitazioni a disposizione, nel medesimo comune di residenza, il numero degli occupanti corrisponde a quello calcolato per l'abitazione di residenza.
9. Nel caso in cui sia in essere un contratto di locazione, comodato ovvero via sia l'utilizzo da parte di un familiare ed il tributo risulti intestato al proprietario, il nucleo familiare di riferimento corrisponderà al soggetto che utilizza l'immobile, se comprovato da idonea documentazione.
10. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, calcolando il numero degli occupanti in via presuntiva sulla base della

superficie di cui al precedente comma 7.

11. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

Articolo 10

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al comma precedente, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

4. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

5. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa. Tale riduzione si estende agli immobili identificati al N.C.U. nelle categorie catastali C2, C6 e C7 esclusivamente nel caso in cui siano utilizzati come pertinenze dell'abitazione.
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno

all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;

- c) per le utenze domestiche degli agricoltori, la parte abitativa dell'immobile accatastato al NCEU con categoria catastale D10 o avente annotazione di ruralità negli atti catastali: riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa;
- d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità quali, ad esempio la Dia o la Scia o da documentazione idonea a comprovare le effettive giornate lavorative, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo: riduzione del 30 per cento sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa.
- e) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei paesi di residenza, ex art. 9 bis D.L. n. 47/2014: riduzione di due terzi dell'importo dovuto. L'unità immobiliare e le sue pertinenze devono essere a disposizione del possessore, quindi non locate e non concesse in comodato a terzi; la riduzione è concessa per una sola unità immobiliare sul territorio dello Stato italiano, previa richiesta da presentare all'ufficio corredata da idonea documentazione e con decorrenza dalla data di presentazione.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e e) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

Articolo 12

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio e per la raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al servizio di raccolta "porta a porta" (sacchi e mastelli e/o condominiale) la parte variabile della tariffa è ridotta dell'8 per cento.
2. Per le sole utenze domestiche che attuano il conferimento di predeterminate tipologie di rifiuti presso il centro convenzionato comunale di raccolta, ove è attivo il servizio di pesatura e di identificazione dell'utenza, è prevista una riduzione, da determinare in base alla quantità differenziata dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno, nella misura massima del 30% della quota variabile del tributo dovuto. A tale scopo, il soggetto gestore del centro comunale convenzionato di raccolta, sito in Grosseto Via Zaffiro 22, dovrà inviare entro il 20 Gennaio di ogni anno, il report dei conferimenti effettuati dai cittadini nell'anno precedente.
3. Il Servizio competente in materia di rifiuti, successivamente alla ricezione del report, determina l'importo del bonus che sarà erogato dallo stesso, previa verifica della regolarità dei pagamenti del tributo dell'anno precedente.
4. Ulteriori forme di agevolazione, da definirsi nelle idonee misure di concerto con il Servizio competente in materia di rifiuti, sono applicabili alla parte variabile della tariffa delle utenze

non domestiche interessate dai servizi di raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale prodotte dalle utenze non domestiche tramite la distribuzione di appositi contenitori dedicati. Le stesse agevolazioni saranno applicabili nel limite massimo del risparmio economico conseguito dal progetto volto ad ottimizzare e migliorare la raccolta differenziata delle frazioni FORSU e multi materiale.

5. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani nella misura del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa. Al fine del riconoscimento del beneficio per gli anni successivi a quello della presentazione dell'istanza, è necessario rinnovare la stessa entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e dovranno essere rispettate le disposizioni per la corretta pratica del compostaggio puntualmente riportate nell'apposito "Disciplinare relativo alla pratica del compostaggio domestico", allegato 2 del presente Regolamento. La riduzione opera mediante compensazione con quanto dovuto ai fini della tassa sui rifiuti dell'anno successivo.

Articolo 13

Agevolazione per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani in modo autonomo ed uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero, con esclusione degli imballaggi terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza, in misura, comunque, non superiore al 90% della quota variabile del tributo.

3. Al fine della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale nonché copia delle fatture attestanti il costo complessivo sostenuto a tal fine. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. La riduzione indicata verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo di cui al precedente comma 3 comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. I soggetti titolari di utenze non domestiche che scelgono di non servirsi del gestore del servizio pubblico per il recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti e di fare ricorso al mercato, come previsto dall'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a dimostrare l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti. A tal fine, su richiesta dell'Ufficio comunale competente in materia di TARI, sono obbligati a trasmettere la documentazione che dimostri l'avvio al recupero dei rifiuti entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. La mancata trasmissione della documentazione entro termine di cui al periodo precedente, comporterà la perdita del diritto all'agevolazione, consistente nell'esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Articolo 14

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze di seguito riportate:

a) riduzione del 40 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze di residenza e dimora abituale dei nuclei familiari di cui fanno parte soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3 comma 3, in condizioni di gravità, riconosciuta dalla Commissione medica competente;

b) riduzione del 35 per cento della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento), se composto da unico componente, ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente oltre il primo, con certificazione ISEE in corso di validità e in cui siano anagraficamente presenti:

- pensionati;
- soggetti collocati in cassa integrazione straordinaria per la durata della stessa;
- soggetti licenziati cui è stata concessa l'indennità di disoccupazione NaSpI, per il periodo di riconoscimento della stessa;
- soggetti privi di impiego ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 che dichiarano telematicamente al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego;

c) le nuove attività produttive, commerciali e di servizi, costituite, da giovani di età inferiore ai 35 anni, nonché per quelle a conduzione femminile: esenzione per il primo anno; riduzione della tariffa nella misura del 50 per cento per la seconda annualità e del 20 per cento per la terza annualità;

d) riduzione del 40 per cento della tariffa per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, previa presentazione di idonea probatoria documentazione, relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionali;

e) riduzione del 30 per cento della tariffa per i locali destinati ad attività espositive e le

aree scoperte utilizzate per attività artigianali;

f) alle utenze domestiche (con esclusione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9) dei nuclei familiari numerosi in cui siano anagraficamente presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni verrà contabilizzata la parte variabile della tariffa corrispondente a quella prevista per 5 componenti;

g) per le attività di campeggio, le sole superfici relative alle piazzole, sono computate per il 50% della superficie media richiesta per l'assegnazione delle stelle, come previsto dalla normativa regionale di riferimento;

h) riduzione della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente, tali beni alimentari ai soggetti di cui alla Legge n. 155 del 25/06/2003 (enti pubblici e enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) per la distribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno. Ai fini dell'applicazione della presente riduzione, le utenze non domestiche dovranno presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg., cedute nell'anno precedente ai soggetti indicati. La riduzione è quantificata in 0,20 euro/Kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. L'abbattimento riconosciuto non può in ogni caso arrivare ad incidere per oltre il 5% sull'ammontare totale della tassa dovuta. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sulla documentazione prodotta.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Per la riduzione prevista alla lettera b) del precedente comma 1 il termine di presentazione della documentazione ISEE riferita alla situazione economica dell'anno precedente a quello di imposizione, è del 30 giugno dell'anno di imposizione e decorre da inizio anno.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 non possono essere cumulate tra loro; in caso di contemporaneo possesso dei requisiti per beneficiare di più agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Articolo 15

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Ad esclusione delle agevolazioni previsti al precedente articolo 14, qualora si rendessero

applicabili più agevolazioni e riduzioni, le stesse possono essere cumulate nella misura massima del 60 per cento.

Articolo 16

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.
2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 17

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.
3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.

Articolo 18

Dichiarazione della tassa sui rifiuti

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno ove esistente.
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.
4. Per poter usufruire di tutte le riduzioni e agevolazioni disciplinate dal presente regolamento il contribuente è obbligato, a pena di decadenza, a presentare idonea dichiarazione entro il termine di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro predetto termine la riduzione o agevolazione non potrà essere applicata. Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione entro il medesimo termine anche al verificarsi della perdita dei requisiti previsti.
5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.
6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.
7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.
9. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli immobili;
- d) generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e) numero degli occupanti i locali;
- f) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h) dichiarazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzione o agevolazioni, corredate, ove necessario, di idonea documentazione.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d) generalità del proprietario del locale, se trattasi di soggetto diverso dall'occupante/detentore dell'immobile;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali allegando idonea documentazione;
- f) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro i termini previsti, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

13. La denuncia di attivazione, variazione o cessazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 19

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In caso di deliberazione delle tariffe oltre la data della prima scadenza di versamento, per la determinazione degli importi in acconto verranno utilizzate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate, di cui 3 rate in acconto scadenti il giorno 5 dei mesi di maggio, luglio, settembre e una a saldo scadente il giorno 5 del mese di dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il Comune provvederà ad emettere preavviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r. Il preavviso di accertamento contiene l'invito a pagare l'importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dello stesso, con l'esplicita avvertenza che, in mancanza, sarà emesso e notificato avviso di accertamento per omesso versamento comprensivo della sanzione e degli interessi previsti dalla vigente normativa.
5. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva situazione di difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile la ripartizione del pagamento delle somme dovute di cui al comma 4, secondo la disciplina di cui all'articolo 26 del presente regolamento.
6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 20

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 21

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore o uguale ad euro 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento

per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori o uguali ad euro 12,00.

Articolo 22

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa sui rifiuti, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 23

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 24

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 25

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 23, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di omessa dichiarazione o infedele dichiarazione, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 26

Rateizzazioni

1. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base della specifica istanza presentata dal contribuente.
2. Non si procede a rateizzazione quando il debito impositivo sia inferiore a € 300,00 somma

comprensiva di interessi e sanzioni.

3. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate dichiarate dal richiedente.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo determinerà, in relazione alle caratteristiche delle singole richieste, il numero delle rate da concedere entro i limiti di seguito stabiliti:

- a) fino a euro 300,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 300,01 a euro 3.000,00 da tre a dodici rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

5. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 6

6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito che fissi un termine entro il quale adempiere, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

9. Sull'importo delle somme dilazionate sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno per giorno; ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso avverso l'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 28

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata secondo le seguenti modalità:

- ogni anno, per ciascuna utenza, gli importi a credito a titolo di Tassa sui rifiuti verranno compensati d'ufficio con il dovuto ai fini della Tassa sui rifiuti dell'anno successivo;
- nel caso la compensazione riguardasse crediti della Tassa sui rifiuti relativi ad annualità precedenti, la compensazione verrà effettuata dietro presentazione di regolare domanda e secondo le modalità stabilite nel successivo comma 4.

4. La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione. Non è richiesta tale comunicazione nel caso in cui la compensazione del credito avvenga tra tasse relative al medesimo anno fiscale.

Articolo 29

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di Tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 30

Disposizioni finali

1. Rimane ferma l'applicazione di tutte le disposizioni legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento relativa alla TARI come componente della IUC in vigore fino all'anno 2019 per le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento.

2. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, aree sosta camper, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, cartolerie, librerie, calzature, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo: botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici, aziende agricole
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato beni deperibili
30. Discoteche, night club

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLA PRATICA DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Disciplinare
- Art. 2 - Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio
- Art. 3 - Posizionamento della struttura di compostaggio
- Art. 4 - Materiali da inserire nel composter
- Art. 5 - Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che effettuano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori
- Art. 6 - Modalità di attribuzione della riduzione tributaria
- Art. 7 - Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria
- Art. 8 - Modalità di rinuncia

Art. 1

Oggetto del Disciplinare

1. Questo documento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti dalle utenze domestiche. La relativa riduzione, stabilita all'articolo 12, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti", è riservata, ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale di Grosseto. Il riconoscimento della riduzione è subordinato all'effettiva pratica di tale attività nel rispetto delle norme di igiene e di decoro urbano ed in considerazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Il Comune di Grosseto, con l'obiettivo prioritario di ridurre la quantità complessiva di rifiuti prodotti sul territorio, in ottemperanza alle vigenti normative di settore, consente e favorisce la corretta pratica del compostaggio domestico della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani attraverso la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e l'attivazione di opportune attività di controllo a campione.
3. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani contribuiscono, infatti, a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e gestiti dal gestore del servizio.
4. Per "compostaggio" si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici i quali, con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Art. 2

Requisiti per la fruizione della riduzione del compostaggio

1. Ai fini del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto che l'intestatario del tributo ed il nucleo familiare, sia residente nel territorio comunale e che disponga a titolo di proprietà o in qualità di conduttore di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto e che tali aree siano individuabili catastalmente. I soggetti interessati dovranno comunicare i dati catastali dell'area ove viene effettuato il compostaggio e dell'area ove viene conferito il compost. La superficie dell'area ove viene conferito il compost non deve essere inferiore a 25 mq per ciascun componente il nucleo familiare dell'intestatario del tributo.
2. La pratica di compostaggio della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani deve avvenire in modo continuativo e non occasionale attraverso l'utilizzo di un apposito contenitore munito di idonea certificazione attestante i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 3

Posizionamento struttura di compostaggio

1. La struttura di compostaggio deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
2. La struttura di compostaggio deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con

altre proprietà, comunque non inferiore a tre metri, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

3. Il compostaggio dovrà avvenire su area privata, di proprietà o in disponibilità dell'intestatario della tassa sui rifiuti sulla quale si richiede la riduzione del prelievo fiscale, dato che il presupposto della riduzione è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani prodotti.

4. Anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini o orti ubicati all'interno del territorio comunale, privati, di proprietà o in disponibilità su cui avviene la pratica del compostaggio e sui quali non sussiste una pratica analoga.

Art. 4

Materiali da inserire nel composter

1. I materiali da compostare, ovvero la "frazione organica" e la "frazione verde", sono costituiti da:

- avanzi di cucina e di vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè, avanzi di cibo di origine animale, avanzi di cibi cotti, pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova ecc.);
- scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, trucioli, rametti, cortecce, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto, paglia ecc.);
- altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).

2. Per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare le seguenti modalità operative:

- mescolare in proporzione corretta i rifiuti più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba, ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie, ecc.) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno del composter;
- accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o di cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.

Art. 5

Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze che praticano il compostaggio e iscrizione nel Registro dei compostatori

1. Al fine di ottenere la riduzione sul prelievo fiscale il soggetto intestatario deve presentare un'apposita istanza contenente:

a)

- le generalità dell'intestatario del tributo
- la dichiarazione che il proprio nucleo familiare è residente nel Comune di Grosseto
- la dichiarazione della proprietà o della disponibilità materiale di un giardino/terreno pertinenziale all'abitazione principale ovvero di un orto (dimostrabili da opportuna documentazione) con l'indicazione della relativa superficie

- l'indicazione dei dati catastali dell'area ove viene effettuata la pratica di compostaggio nonché di quella ove viene conferito il compost
- la certificazione della compostiera che attesti la rispondenza della stessa ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia

b) la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa, l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il corretto utilizzo delle attrezzature suddette nonché la pratica del compostaggio secondo le modalità previste dal presente Disciplinare;

c) la dichiarazione di impegnarsi ad effettuare correttamente la raccolta differenziata, laddove prevista, secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;

d) la dichiarazione di impegnarsi a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

e) la dichiarazione di impegnarsi a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde".

2. Acquisita l'istanza, il Servizio competente in materia di tributi comunica il nominativo del contribuente al Servizio competente in materia di rifiuti per l'iscrizione nel Registro dei compostatori a cura di quest'ultimo e provvede ad applicare la riduzione del prelievo fiscale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12, comma 5, del "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti" e dal successivo art. 6 del presente Disciplinare.

3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dal Servizio competente in materia di rifiuti e dal Servizio competente in materia di tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.

4. La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Grosseto che effettuino il compostaggio, come già specificato al precedente art. 2 del presente Disciplinare. Tale istanza potrà pervenire da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo per la Tassa Rifiuti.

Art. 6

Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La percentuale della riduzione è stabilita all'articolo 12, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti".

2. L'istanza relativa alla riduzione tributaria della TARI per la pratica del compostaggio deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Servizio competente in materia di tributi.

3. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il termine stabilito dall'articolo 12, comma 5, del vigente "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti".

4. Entro il medesimo termine previsto dall'articolo 12, comma 5, del vigente "Regolamento per la

disciplina della Tassa sui rifiuti” il soggetto interessato deve presentare apposita dichiarazione ai sensi di legge con la quale si dichiara che il rifiuto organico prodotto è stato correttamente sottoposto al processo di compostaggio e conferito nelle aree indicate nell'istanza di cui al precedente articolo 5.

5. La riduzione tributaria cessa di operare:

- qualora, a seguito di un controllo da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, la pratica del compostaggio non venga effettuata o venga svolta in modo non corretto, come specificato dal successivo art. 7 del Disciplinare
- nel caso in cui il contribuente manifesti l'intenzione di voler interrompere la suddetta pratica, come specificato dal successivo art. 8 del Disciplinare.

Art. 7

Accertamento della regolare tenuta della struttura di compostaggio e revoca dell'agevolazione tributaria

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio ed all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.

2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Disciplinare, la concessione della riduzione tributaria sarà revocata, dall'inizio dell'anno solare in corso, dandone comunicazione all'interessato a seguito della redazione di un verbale da parte del personale incaricato del sopralluogo attestante la non corretta pratica del compostaggio domestico.

3. Costituisce, altresì, causa di revoca della riduzione tributaria l'accertamento a carico del contribuente del conferimento al gestore del servizio dei materiali da compostare, nonché del mancato rispetto delle modalità operative da adottare di cui al precedente art. 4 o l'accertamento nei confronti dell'utente di qualsiasi altra violazione in materia di conferimento dei rifiuti urbani.

4. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della TARI il contribuente al quale è stata revocata, secondo quanto stabilito al precedente comma 2, potrà presentare l'istanza di cui all'art. 5 non prima del secondo anno successivo a quello della revoca.

Art. 8

Modalità di rinuncia

1. Il contribuente che intende interrompere la pratica del compostaggio dovrà darne comunicazione al Servizio competente in materia di tributi, che provvederà a comunicare al Servizio competente in materia di rifiuti tale intenzione per la cancellazione dal Registro compostatori.

2. L'interruzione della pratica del compostaggio comporta la perdita del diritto alla riduzione tributaria dalla data comunicata dal contribuente.